

COMUNE DI ORISTANO

Provincia di Oristano

Ufficio del Segretario Generale

Oggetto: Parere sui riflessi della sentenza della Suprema Corte n°178 del 04.07.2018 in ordine all'efficacia e operatività della proposta di deliberazione n°4307 del 09.07.2018.

Il presente parere viene rilasciato su richiesta di alcuni Consiglieri Comunali, avanzata nella seduta del 07.08.2018.

Il quesito proposto è propedeutico all'esame e alla decisione in merito alla proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto "Adozione piano di trasferimento delle terre civiche. Richiesta di trasferimento dei diritti di uso civico ai sensi dell'articolo 18 ter della legge Regionale n°12 del 14.03.1994 e ss.mm.ii. della Borgata Marina di Torre Grande".

In sostanza si chiede di conoscere quali riflessi abbia la sentenza della Suprema Corte N°178 del 04.07.2018 sulla proposta di trasferimento degli Usi Civici oggi all'attenzione del Consiglio Comunale.

La sentenza in oggetto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 13 comma 1, e art. 29 comma 1, lettera a) e gli articoli 37,38 e 39 della Legge Regione Sardegna n°11 del 03.07.2017.

Per quanto riguarda le parti, dichiarate illegittime, degli articoli 13 e 29, fermo restando che trattasi di norme in materia urbanistica, ambientale ed edilizia, i motivi più rilevanti risiedono sostanzialmente nel fatto che, anche avendo competenza primaria, la Regione non può esercitare unilateralmente la propria prerogativa statutaria nella materia dell'edilizia ed urbanistica quando siano in gioco interessi generali riconducibili alla competenza esclusiva statale e risultino in contrasto con norme fondamentali di riforma economico/sociali.

In questi casi la Regione, anche a statuto speciale, deve procedere ad avviare la concertazione con lo Stato antecedentemente all'emanazione delle norme di legge da emanare.

Per quanto riguarda, invece, gli articoli 37, 38 e 39 della legge Regionale 11 del 2017, che modificano gli articoli 18 e 18 ter della legge Regionale n°12 del 1994, i motivi di impugnazione consistono sul fatto che le norme in questione, delineanti il processo di permuta, alienazione e trasferimento degli usi civici, vincolerebbe il potere, dello Stato, di valutazione degli aspetti paesaggistici delle aree coperte da usi civici per i quali i Comuni richiedono la sclassificazione. Le norme dichiarate illegittime, in sostanza, implicitamente, escluderebbero una diversa valutazione complessiva tecnico/discrezionale della sussistenza attuale di ulteriori valori paesaggistici da parte dello Stato.

L'altro motivo risiede nella introduzione, illegittima, di un'altra figura di potere sostitutivo ministeriale, da esercitarsi nel caso in cui non sia stipulato l'accordo di copianificazione previsto dalle menzionate disposizioni, entro 90 giorni dalla delibera del Consiglio Comunale. Tali norme violano l'articolo 117 della Costituzione ove prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema dei beni culturali.

Si noti che l'articolo 37 modifica l'articolo 18 della legge regionale 12 del 1994 integrandolo con i commi 3 bis e 3 ter.

L'articolo 38 sostituisce l'articolo 18 ter della medesima legge Regionale n°12 del 1994, mentre l'articolo 39 inserisce, sempre nella legge regionale 12 del 1994, l'articolo 18 quater. A seguito della sentenza della Suprema Corte n°178 del 2018 gli articoli 37,38 e 39 della legge

Regionale n°11 del 2017 vengono espunti, per cui l'articolo 18 ter, esattamente l'articolo posto a fondamento della proposta di deliberazione n°4307 del 09.07.2018 presentata al Consiglio Comunale in data 07.08.2018, rivive nella sua formulazione originaria prevista dall'integrazione operata dalla legge regionale 18 del 04.04.1996. L'articolo 18 ter della legge n°12 del 1994, inserito con la legge regionale n°18 del 04.04.1996, e attualmente in vigore, recita :

Articolo 18 ter- Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali.

- 1) I Comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni oggetto della sclassificazione ai sensi dell'articolo 18 bis, in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all'esercizio dei diritti di uso civico, agrario, boschivo e pascolativo.
- 2) La richiesta di trasferimento è deliberata dal Consiglio Comunale con le modalità di cui ai commi 3,4,5 e 6 dell'articolo 18 bis.
- 3) Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell'Assessore Regionale dell'agricoltura e pubblicato con le stesse formalità previste dall'articolo 19.

Alla luce di quanto sopra la sentenza della Corte Costituzionale n°178 del 2018, pur incidendo in modo significativo nella legislazione regionale, non inficia la proposta di deliberazione presentata dall'ufficio Patrimonio n°4307 del 09.07.2018, poiché redatta su presupposti normativi, statali e regionali, precedenti alla legge regionale n°11 del 2017.

Si conferma, pertanto, il parere espresso in aula nella seduta del Consiglio Comunale del 07.08.2018.

Oristano il 09.08.2018



Segretario Generale
Dr. Luigi Mele